

**Kleintiere Schweiz**  
Petits animaux Suisse  
Piccoli animali Svizzera  
Animals pitschens Svizra



## Disposizioni di legge per la tenuta di uccelli d'ornamento

Dal 01.09.2008 il Consiglio Federale ha messo in vigore la nuova legge sulla protezione degli animali (LPA) e la relativa ordinanza (OPAn).

La Confederazione ha lasciato ai cantoni il controllo della messa in atto di queste misure così che i veterinari cantonali ne sono i responsabili.



Per gli uccelli sono stati introdotti i seguenti cambiamenti:


**Gli uccelli sono stati tutti classificati sotto il concetto giuridico (Art 2 LPA) Animali selvatici.**



- Ciò significa che per la legge tutti gli uccelli sono considerati animali selvatici.
- Il tenitore di uccelli soggetti ad autorizzazione deve assolvere un corso specifico entro cinque anni dal 01.09.2008 (Uccelli d'Ornamento Svizzera offre questa formazione).

La legge sulla Protezione degli Animali, la relativa ordinanza e la legge sulla caccia regolano la materia della tenuta di animali.

Inoltre per alcune specie si deve richiedere l'autorizzazione per la tenuta al veterinario cantonale.



### Prescrizioni generali:

#### Grandezza delle gabbie:

Uccelli della grandezza fino agli agapornidi (canarini, estrildidi, pappagalli di piccola taglia e agapornidi):

**Superficie per 4 uccelli: 0.24 m<sup>2</sup>      Volume: 0.12 m<sup>3</sup>**

Uccelli fino alla grandezza delle calopsitte (pappagallini di media taglia)

**Superficie per 6 uccelli: 0.5 m<sup>2</sup>      Volume 0.3 m<sup>3</sup>**

Uccelli fino alla grandezza dei pappagalli cenerini (pappagallini e pappagallini di grande taglia)

**Superficie per 2 uccelli: 0.7 m<sup>2</sup>      Volume 0.84 m<sup>3</sup>**



Nell'ordinanza sulla protezione animali (pagina 110 ff, Tabella 2, gabbie per gli uccelli), ci sono altre grandezze di gabbie per specie qui non riportate.

#### Uccelli che necessitano di una autorizzazione di tenuta:



**Tutte le specie europee**

Secondo la legge sulla caccia e la relativa ordinanza

**Ara:**

Ararauna, maracana, giacinto, ara militare ara di Spix


**Cacatua:**

Cacatua galerita, cacatua alba, cacatua delle Molucche, tutti i cacatua neri, delle palme e a testa bruna

**Altre specie:**

Caprimulgiformi, tutti i rapaci, colibri, bucerotidi e nettarinie

(elenco non completo (Art. 89 OPAn)



### **Inoltre è prescritto:**

- Gli uccelli debbono essere tenuti in gruppi di un minimo di 2 animali.
- Possibilità di fare il bagno
- Mettere a disposizione rami per rosicchiare e arrampicarsi
- Le gabbie devono essere arredate con posatoi di differente diametro e orientamento e almeno un terzo del volume della gabbia deve essere libero da ostacoli.
- Agli uccelli deve essere messa a disposizione sabbia adeguata per essere ingerita.



Questi cambiamenti sono in vigore dal 01.09.2008. Per la maggior parte dei tenitori di uccelli non rappresentano soverchie limitazioni.

La legge sulla protezione degli animali e la relativa ordinanza regolano la tenuta durevole di uccelli. Ciò non vale per la tenuta occasionale (periodo di allevamento, deposizione, esposizioni, borse).

Se avete domande o chiarimenti da chiedere rivolgetevi al vostro consulente sulla protezione animali della Uccelli d'Ornamento Svizzera.

Testo: Heinz Hochuli  
Foto: Gion P. Gross